



COMUNE DI CODRONGIANOS

Provincia di Sassari

Via Roma n°5 Tel.079/434255 Fax 079/435331

segretario@comunecodrongianos.it

UFFICIO DI SEGRETERIA

NOMINA ASSESSORE COMUNALE

Decreto n° 04 del 18/06/2016

IL SINDACO

Premesso che il giorno 05 GIUGNO 2016 hanno avuto luogo le votazioni per la elezione diretta del Sindaco e dei Consiglieri Comunali;

Visto che, a norma dell'art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco nominare i componenti della giunta;

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

NOMINA

Il Consigliere Comunale **Cristian Budroni** nato a Sassari il 23 giugno 1992, residente in Codrongianos in Via Enrico Berlinguer n° 3, Assessore, con delega delle funzioni relative ai seguenti uffici e servizi: **Servizi Sociali – Pubblica Istruzione**

Della presente nomina, come richiesto dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sarà data comunicazione al Consiglio nella prossima seduta.

Codrongianos, 18 giugno 2016



Il Sindaco
Andrea Modetti

Per accettazione della carica

L'Assessore **Cristian Budroni**

(Firma per esteso)

(Firma abbreviata)

Si attesta l'autenticità della firma, apposta in mia presenza.

Codrongianos, 18 giugno 2016



Il Sindaco
Andrea Modetti

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

«Art. 64 – Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta.

(Art. 25, legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.

2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia.»;